



Standard per la progettazione e realizzazione dei Corsi di formazione complementare regionale per lo sviluppo di competenze avanzate nei professionisti sanitari ex L. 1 febbraio 2006, n. 43 e assistenti sociali.

Allo scopo di omogeneizzare la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione complementare regionale se ne descrivono di seguito le caratteristiche minime:

Titolo: deve contenere indicazioni sulla tipologia di profilo professionale coinvolta e sull'ambito di competenza avanzata specificando eventualmente: contesto/tipologia di paziente/contenuto della competenza, secondo la dicitura "Percorso di formazione complementare regionale per lo sviluppo di competenza avanzata in/nella ...";

Scopo: devono essere indicate le caratteristiche professionali/competenze attuali/contesto lavorativo attuale dei dipendenti coinvolti e le competenze avanzate che il corso si prefigge di sviluppare riferibili alle aree: pratica clinica, leadership e management, educazione, ricerca, consulenza, nell'ambito specifico individuato tra quelli elencati nell'**Allegato B** al presente atto;

Destinatari: devono essere specificati il numero dei professionisti da formare in ogni edizione del corso, da un minimo di 15 a un massimo di 25 partecipanti;

Requisiti dei partecipanti: devono essere indicati il profilo professionale, l'attività professionale pregressa minima e descritti ulteriori requisiti dei partecipanti. Lo standard minimo è "3 anni di attività professionale in ambito specifico negli ultimi 5, attestati dall'azienda sanitaria di appartenenza" precisandone le specifiche attività;

Ammissione: avviene in seguito alla pubblicazione di bando regionale definito con Decreto del Direttore di Area Sanità e sociale, in base al quale le Aziende sanitarie selezioneranno, tra i propri dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, i candidati ammissibili al corso;

Durata e articolazione del percorso formativo: deve essere indicata la durata del percorso e la sua articolazione in parte teorica e pratica; gli standard minimi sono: 50 ore di teoria e 72 ore di pratica; la teoria viene accreditata ai fini dell'acquisizione di crediti ECM; almeno il 50% delle attività teoriche deve utilizzare metodiche didattiche interattive; possono essere previste anche sessioni di simulazione, fino ad un massimo del 50% del totale di ore previste per la parte pratica;

Frequenza delle attività formative e valutazione dell'apprendimento: deve essere indicata la frequenza alla teoria e alla pratica necessaria per l'ammissione alla prova di valutazione finale; gli standard minimi sono: frequenza di almeno il 90% della teoria e 100% della pratica; valutazioni positive in entrambe le parti per l'ammissione alla prova di valutazione finale; valutazione positiva in tutti i moduli teorici per l'ammissione alla parte pratica. La valutazione dei moduli di teoria è valida anche ai fini dell'acquisizione dei crediti ECM, con rilascio di relativo attestato. Deve inoltre essere indicata la modalità con cui avviene lo svolgimento della pratica il cui standard è: essere realizzata in contesti sanitari, di norma diversi dall'abituale sede di lavoro, e con la supervisione di un professionista sanitario in relazione alla tipologia di competenza avanzata da sviluppare, sotto la responsabilità della Direzione delle Professioni Sanitarie;

Costi e facilitazioni per i partecipanti: l'iscrizione al corso è gratuita e la partecipazione avviene in orario di servizio;

Prova di valutazione finale: deve essere descritta la modalità di valutazione finale e la composizione della Commissione, nominata dal Direttore del corso, il cui standard è: il Presidente è il Direttore o il vice-direttore del corso, se previsto, un docente dell'area professionale specifica, un docente, un rappresentante



a1b3c379



regionale designato dalla Direzione Risorse strumentali SSR; il superamento della prova di valutazione finale con valutazione maggiore o uguale all'80% del punteggio previsto e rilascio dell'attestato di competenza avanzata (come da fac-simile **Allegato A1**);

Profilo di competenza: il progetto di percorso formativo complementare deve contenere una dettagliata descrizione del profilo di competenza avanzata del professionista espressa sinteticamente in una sezione denominata “ definizione di esperto in...”, completata con la descrizione della popolazione di riferimento e gli ambiti di intervento, delle competenze e dell'afferenza del professionista;

Programma: il progetto di percorso formativo complementare deve contenere un programma in cui vengono descritti i contenuti di massima, suddivisi in moduli e coerenti con le competenze attese.

Valutazione della qualità formativa: il progetto di percorso formativo complementare deve indicare la modalità per la valutazione della qualità formativa.



a1b3c379

